

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **354/1991** (ECLI:IT:COST:1991:354)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **19/06/1991**; Decisione del **11/07/1991**

Deposito del **16/07/1991**; Pubblicazione in G. U. **31/07/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17455**

Atti decisi:

N. 354

## ORDINANZA 11-16 LUGLIO 1991

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Lucera nel procedimento penale a carico di Lombardi Salvatore, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Lucera spediva decreto di citazione a giudizio a carico di Lombardi Salvatore prestando preventivamente il proprio consenso alla celebrazione del processo con rito abbreviato;

e che, intervenuta la conforme richiesta dell'imputato, gli atti venivano trasmessi al Giudice per le indagini preliminari, a norma dell'art. 556, secondo comma, del codice di procedura penale;

che, all'udienza fissata per il giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Lucera, rilevato "che gli atti dell'indagine preliminare non appaiono idonei alla definizione del processo in questa sede poiché non appaiono raccolti tutti gli elementi di prova prospettatigli nelle indagini", ha, con ordinanza del 20 febbraio 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 107, terzo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 562, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, non in grado di decidere sulla richiesta dell'imputato e sul concomitante consenso del pubblico ministero quanto alla definizione del processo con rito abbreviato, per essere il processo stesso non definibile allo stato degli atti, di utilizzare lo strumento previsto dall'art. 422 del codice di procedura penale, vale a dire di indicare alle parti "ulteriori informazioni ai fini della decisione", imponendogli, invece, "la contestuale ed immediata citazione dell'imputato per il dibattimento";

che, secondo il giudice a quo, l'invocata procedura sarebbe da ritenere non incompatibile con la "mancanza dell'udienza preliminare nel processo pretorile, giacché comunque alcune delle norme ad essa relative sono applicabili in virtù del richiamo" all'art. 420 "operato dall'art. 561", primo comma, del codice di procedura penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, in attuazione dell'art. 2, n. 103, della legge 18 febbraio 1987, n. 81, il procedimento pretorile è caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare;

che, invece, lo strumento prefissato dall'art. 422 del codice di procedura penale, invocato dal rimettente, attraverso cui si consente al giudice, terminata la discussione, di indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni, è in funzione esclusiva della decisione circa il rinvio a giudizio ovvero la pronuncia di non luogo a procedere e, quindi, del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare;

che il detto strumento è del tutto estraneo anche allo schema del giudizio abbreviato ordinario nei confronti del quale, in base al disposto dell'art. 441, primo comma, "si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste" per tale udienza, "fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423";

che, di conseguenza, risultando erroneo il presupposto alla base dell'ordinanza di rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

# LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 107, terzo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Lucera con ordinanza del 20 febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*